BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

192
9

Digitized by Google

192
9

STATUTO

DELLA SOCIETÀ

DI

RISORGIMENTO E PROVVEDIMENTO AL LAVORO

FRA GL' ESERCENTI LE ARTI

DELLA

PITTURA A FRESCO E A OLIO

QUADRATORI

AMMANNITORI, PORATORI

E VERNICIATORI.

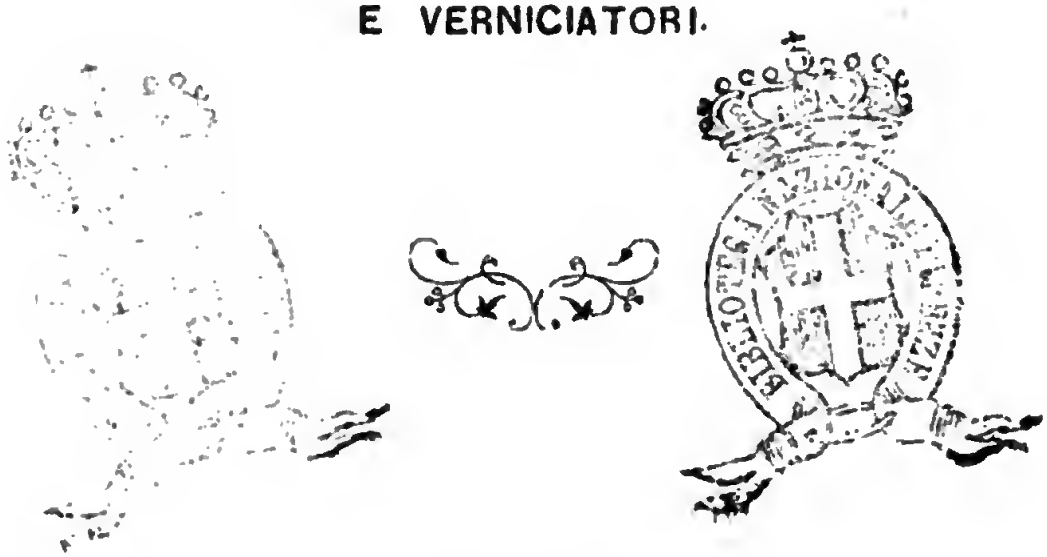

FIRENZE
TIPOGRAFIA ADRIANO SALANI
1874

Digitized by Google

L'Articolo XXXII

Dello Statuto Fondamentale del Regno.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizìa.

Scopo della Società.

Il conseguimento del maggiore possibile sviluppo delle Arti della pittura a fresco e a olio e il mutuo Soccorso, fra

Digitized by Google

gl'esercenti le medesime, e creare un ufficio di collocamento per gl'operai privi di lavoro.

La predetta Società verrà costituita in base ai seguenti articoli:

Art. 1.° Quando la Società sia costituita ed abbia raggiunto un numero sufficiente di Soci ed abbia il necessario fondo di cassa e coi mezzi spettanti alla medesima e nei limiti che saranno consentiti dalle condizioni finanziarie, verranno soccorsi i Soci indigenti o che per infermità fossero resi impotenti al lavoro e che dal Consiglio di beneficenza da iniziarsi nel seno della Società se fosse riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Art. 2.° Aprire un ufficio di collocamento nella residenza della Società per impiegare quei Soci privi di lavoro con l'obbligo che tutti i Soci scambievolmente di dover cedere quei tanti giorni per settimana.

Art. 3.° I componenti la Società dovrannó essere operai, sottoposti esercenti, la pittura, quadratori, ammannitori, doratori e verniciatori.

Art. 4.° Potranno essere ammessi come Soci onorari ancora i principali, ossivvero maestranze che esercitano le arti medesime, con l'obbligo di accettare lo Statuto in tutta la sua piena forma.

Art. 5.° Nessun Socio onorario, potrà essere eletto in carica e non potrà prender parte nelle adunanze dell'elezioni del seggio, e verrà escluso da qualunque tassa obbligatoria.

Art. 6.° Dai componenti il catalogo dei Soci onorari, che resterà affisso nella sala di residenza della Società, sarà nominata una commissione per tutelare l'interesse dei lavori che la Società potrà intraprendere.

Art. 7.° Sarà in potere del corpo Sociale adunato in assemblea generale di no-

minare il seggio definitivo per mezzo di elezione per scheda segreta. Il seggio dovrà essere formato di un

Presidente (Pittura a Fresco)
Vice Presideate (idem a Olio)
Segretario (idem a Fresco)
Vice Segretario (idem a Olio)
Cassiere
2 Esattori
1 Ingegnere
1 Dottore di Medicina.

Il Consiglio verrà formato di N.° 8 Consiglieri effettivi e 4 supplenti.

N.° 6 Consiglieri dovranno essere per età anziani e N.° 6 che abbiano superata l'età di 20 anni.

Art. 8.° Il suddetto seggio sarà rieleggibile a maggioranza di voti per mezzo di assemblea generale anno per anno nel mese di settembre, e non sarà che in facoltà della Società l'accettare le dimissioni di qualche membro del seggio; perciò dovrà essere adunata istantanea assemblea generale.

Doveri del Seggio.

Art. 9.° Tutti coloro che per mezzo di voti fossero chiamati a far parte del seggio, gl'incorre l'obbligo del disimpegno delle loro attribuzioni senz'alcun compenso pecuniario; di più non potranno mancare alle adunanze generali ne ai consigli salvo i casi imprevisti di malattia o di assenza dalla città, sotto pena di una multa che verrà stabilita dal seggio nel suo primo consiglio.

Art. 10.° A maggioranza di voti verranno eletti 4 Sindaci incaricati della sorveglianza dell'amministrazione sociale, i suddetti Sindaci potranno durare in carica un'anno e potranno essere rieletti.

Art. 11.° I sindaci dovranno tenere presso di se un registro dove terranno conto delle gestioni amministrative trimestrali e sarà loro obbligo partecipare nelle adunanze generali.

Digitized by Google

Formazione del Fondo Sociale

Art. 12.° Ogni socio dovrà versare nell'atto della sua ammissione una tassa di entratura di L. 3. 00 e una settimanale di Cent. 25 e gliene sarà rilasciata la rispettiva ricevuta dal Cassiere.

Art. 13.° Le dette somme verranno versate dal Cassiere unito al Presidente Segretario e N.° 4 Soci nella Cassa di Risparmio di Firenze alla sua Sede Via S. Egidio.

Non potranno star le somme ritirate dal Cassiere non più di 24 ore nella Cassa provvisoria della Società.

Beneficenza ai Soci.

Art. 14.° Due anni dopo che il socio farà parte della Società, godrà della sovvenzione di L. 1. 50 al giorno, quando si troverà malato, purchè la malattia non occeda la durata di tre mesi quando

questa superi l'epoca descritta o si formasse malattia cronica sarà di L. 1. 00.

Art. 15.° Non godranno di nessuna beneficenza coloro che saranno malati e che la malattia non ecceda i 3 giorni come pure le malattie cagionate da ubriachezza o da altri stravizi e sarà nella saggiezza del Medico appartenente alla Società di rilasciare i certificati agli indigenti meritevoli della sovvenzione stabilita all'Art. 14.

Art. 16.° Il Medico sarà obbligato una volta la settimana di visitare gli ammalati e ne darà conto al Presidente della Società.

Art. 17.° Quando vi siano dei malati che meritino per la forza della malattia di un'assistenza personale, verrà inviato dal corpo sociale N.° 2 soci a turno 12 ore per 12 ore per assistere il socio infermo.

In caso di morte di uno dei soci la Società non intende d'incontrare spese per

pompe funebri, ma di fare una colletta a totale benefizio della famiglia del defunto e la somma ricavata dalla colletta sarà versata alla famiglia per cura del Presidente che ne ritirerà in previa ricevuta.

Art. 18.° Il Presidente non firmerà mandati di sovvenzione per malattia fino a che il socio ammalato non abbia fatto pervenire il certificato del Medico della Società e più il Medico avere resoconto alla Presidenza per lettera o personalmente della costatata malattia del Socio, e che oltrepassi il termine prescritto all'Art. 15.

Espulsione dei Soci.

Art. 19.° Saranno espulsi dalla Società coloro che passeranno procedure per furto, e coloro che si renderanno morosi e saranno considerati come tali coloro che rimasti arretrati per 2 Mesi in più rate settimanali, quando per circostanze

impreviste il socio si trovasse nel caso di rendersi moroso, potrà rimettersi in pari col Cassiere in più rate quando questo creda che il socio sia nell'assoluta impotenza di saldare i suoi conti in una sola volta.

Art. 20.° Ogni socio che manchi alle prescrizioni dell'Art. 19 o che piacerà a lui di ritirarsi dal corpo sociale decade da ogni diritto della medesima.

Art. 21.° Il Consiglio direttivo per mezzo della Presidenza dovrà 3 mesi in 3 mesi convocare l'assemblea generale, per render conto della gestione amministrativa trimestrale.

Art. 22.° Dovrà tutti i giorni restare aperto nelle ore della sera nei Mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, dalle ore 8 alle 10 e nei Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Decembre, Gennaio, Febbraio e Marzo dalle 7 alle 9 l'ufficio di collocamento dove d'apposito registro resulterà i nomi e

cognomi di coloro che sono in libertà da lavoro, al detto ufficio dovrà trovarsi salvo casi imprevisti il Presidente o pure il Vice Presidente e nell'assenza di questi, 2 Consiglieri che a turno settimanale dovranno tutti e 12 i Consiglieri prestare il servizio.

Età per l'Ammissione.

Art. 23.° Coloro che saranno ammessi a far parte della Società non potranno essere inferiori, all'età di anni 15 ne potranno superare l'età di anni 60.

Giubbilazione dei Soci.

Art. 24.° Dopo 30 anni dell'ammissione di socio anderà in vigore la giubbilazione e sarà esente da qualunque tassa obbligatoria e gli verrà assegnata la pensione di L. 1. e 25 al giorno.

Art. 25.° Ogni anno per anno nel mese di Gennaio verrà convocata l'assem-

blea generale dove il Seggio dovrà render conto dei lavori fatti dalla Società nel corso dell'anno.

Art. 26.° La Società non potrà essere dichiarata sciolta fino a che il Numero non sia inferiore di 30 soci, e quando la Società debba dichiararsi sciolta per essere inferiore al citato Numero il fondo che esisterà verrà repartito nel modo seguente.

Art. 27.° Quel numero di soci che si trovasse allo scioglimento della Società ritireranno il versamento che loro hanno fatto prelevate le spese, bene intesi mostrando tutte le ricevute che gli sono state rilasciate dal Cassiere, e ciò che rimarrà in cassa deve esser donato ad un Istituto di Beneficenza del Paese, coll'intervento dell'Autorità della Città.

Art. 28.° I giovani compresi nella leva che fanno parte della Società non perderanno alcun diritto di socio, se al

suo ritorno dal servizio militare, torneranno a far parte della Società, e gli verrà concesso quel tempo, che già hanno fatto parte della Società per la giubbilazione.

Art. 29.° Coloro che facessero parte della Società e abitassero nel suburbio e campagna della Città, potranno nominare un socio di loro fiducia per farsi rappresentare alle adunanze e per effettuare il pagamento delle rate settimanali.

Art. 30.° Nel caso che qualche socio garzone avesse qualche lavoro e che i suoi mezzi finanziari non gli permettessero d'intraprendere il suddetto lavoro lo potranno offrire alla Società ed avranno il compenso oltre quello di diritto di lavorare anche il Dieci per Cento netto.

Regolamento per le Adunanze Generali.

Art. 31.° Le adunanze generali dovranno essere presiedute da tutto il Seggio amministrativo, ogni volta che si convochi adunanza Generale il Segretario dovrà dar lettura di tutti i processi verbali delle adunanze antecedenti dopo la lettura fatta dal Segretario il presidente dovrà far noto all'adunanza, per quale scopo e stata fatta la convocazione, a nessuno individuo sarà lecito d'interrompere a chi a la parola, ma nel caso stesso hanno diritto di dimandarne la parola per esporre quelle ragioni che possono essere a vantaggio della Società. Sarà espressamente proibito nell'adunanze e nella residenza della Società di far questioni personali e tampoco di esprimersi con parole insultanti verso di chiunque socio, e quando questo venisse a suecedere è

nella facoltà del Presidente di richiamare all' ordine l' individuo, e questo essendo incorreggibile può esser messo alla porta della residenza.

Dovere dei Soci.

Art. 32.° Stretto obbligo di amarsi reciprocamente e procurare continuamente di essere a vantaggio l' uno per l' altro senza distinzione ne di fede politica ne religiosa perciò che di fronte alla legge di coscienza tutti siamo eguali.

Articolo Transitorio.

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea generale dei Soci, tenuta nei giorni del dì 3 e 10 Maggio 1874 è in vigore.

Il Comitato

Lippi Pietro
Fantini Lorenzo
Fantini Ernesto
Miniati Miniato.

276097